

## **Cass., civ. sez. II, del 23 agosto 2018, n. 20993**

La banca censura tale percorso motivazionale, rilevando che l'unico effetto derivante dalla notifica del decreto ingiuntivo è quello di determinare la pendenza della lite, ex art. 643 c.p.c., ma non anche quello di precludere l'azione esecutiva sul relativo credito, effetto che in realtà è escluso dall'art. 2917 c.c. Ne deriva che l'assegnazione conseguente al pignoramento è pienamente opponibile sia al debitore esecutato (che abbia ottenuto ingiunzione di pagamento) sia al debitor debitoris, con l'ulteriore corollario che il primo perde la legittimazione a pretendere il pagamento nei confronti del debitore ingiunto/terzo pignorato, spettando detta legittimazione agli assegnatari, ex artt. 1188 e 2928 c.c.

2.1 - Il ricorso è palesemente fondato.

La Corte del merito, invero, ha ritenuto di trarre dalla previa notificazione di un decreto ingiuntivo un (inesistente) effetto preclusivo all'azione esecutiva nelle forme del pignoramento di crediti in danno del notificante, in quanto detta notifica determinerebbe l'indisponibilità del credito; ciò ha fatto, nella sostanza, incorrendo in un chiaro equivoco in relazione alla funzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e della stessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, nonché alla struttura del *garantievertrag*, laddove ha affermato che l'effetto di indisponibilità discenderebbe dall'esaurimento dell'obbligo di garanzia gravante su U, "a seguito dell'esecuzione conseguente al pignoramento presso terzi ed alla notifica del decreto ingiuntivo per importi che nel complesso hanno raggiunto l'intera somma garantita". Nella sostanza, si è ritenuto che l'intero importo garantito (C 250.000,00) fosse stato "eroso" per effetto della prima esecuzione (assegnazione per la somma di C 140.436,82) e della successiva ingiunzione da parte di V, opposta da U.

Ora, è anzitutto da escludere che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte veneta - nel caso di pignoramento di credito derivante da contratto autonomo di garanzia, la sola emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determini l'esaurimento dell'obbligo del garante. Ciò perché il terzo pignorato subisce la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio ex *latere creditoris*, divenendo obbligato nei confronti dell'assegnatario nei limiti della somma assegnata, ma continuando ad esserlo anche nei confronti del proprio creditore (trattandosi di cessione forzata pro solvendo) e fermo restando che l'estinzione di entrambe le obbligazioni si verifica all'atto del pagamento in favore dello stesso assegnatario (v., di recente, Cass. n. 18719/2017; v. anche Cass. n. 7508/2011 e Cass. n. 2745/2007).

A maggior ragione, quindi, deve negarsi che la mera notifica di una ingiunzione di pagamento ottenuta dal garantito possa determinare l'effetto enunciato dal giudice d'appello; infatti, è di intuitiva evidenza che la notifica del decreto non comporta, di per sé, l'estinzione (o l'esaurimento, per usare le parole della stessa Corte veneta) dell'obbligo di garanzia, ma soltanto la pendenza della lite, ex art. 643 c.p.c., e costituisce il *dies a quo* per la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., al cui esito la sussistenza o meno del credito/debito - in relazione al medesimo rapporto di garanzia - viene definitivamente accertata. Pertanto, anche in pendenza del giudizio di opposizione, il garante non può che restare soggetto al vincolo obbligatorio, e ciò fino a che l'obbligazione non sia estinta (o l'opposizione venga accolta).

A ben vedere, anzi, i termini della questione non cambiano neanche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non venga opposto (così acquisendo efficacia paragonabile al giudicato), perché tale

autorità ammantata il diritto di credito nei rapporti tra i soggetti del rapporto obbligatorio (nel senso, cioè, che il credito è in tal caso assistito da titolo esecutivo), ma nulla aggiunge riguardo alla qualità intrinseca del diritto stesso.

Da quanto precede, deriva quindi che il credito vantato dal soggetto garantito ben può essere aggredito in sede esecutiva, e ciò a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno fondato su un provvedimento giudiziale, o più in generale che il creditore abbia iniziato o meno l'azione di cognizione per conseguirlo. Né, del resto, esiste alcuna norma giuridica che determini di per sé il vincolo di indisponibilità del credito litigioso per effetto della domanda giudiziale, quand'anche formulata ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

Sul piano generale, è invece la notificazione del pignoramento (oltre alla misura cautelare idonea ad anticiparne gli effetti, ossia il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c.) a determinare, ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e 2917 c.c., il vincolo di indisponibilità del credito: ne deriva che, ove il terzo pignorato (custode del credito ex lege, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.) estingua il proprio debito in epoca successiva alla notifica del pignoramento (ad es., mediante pagamento in favore del proprio creditore, il che è quanto pretenderebbe, nel presente giudizio, l'odierna intimata), tale attività è inopponibile al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, sicché egli, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è chiamato a dover estinguere nuovamente la stessa obbligazione, sebbene in favore dell'assegnatario.

La Corte è quindi incorsa nella denunciata violazione di legge, di fatto equiparando la (mera) proposizione di una domanda giudiziale alla notifica dell'atto di pignoramento.